

(N. 1324)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1950  
(V. Stampato N. 1542)*

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 OTTOBRE 1950

Maggiorazione del trattamento di assistenza  
in conseguenza della soppressione dell'indennità di caro-pane.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 704, e la legge 10 agosto 1948, n. 1148, sono abrogati.

#### Art. 2.

Con l'entrata in vigore della presente legge è concessa, a carico dello Stato, una maggiorazione fissa di lire 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:

congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

profughi, sfollati o sinistrati di guerra;

rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;

c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.

La maggiorazione suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia ed a carico.

Il Ministro per l'interno, d'intesa col Mini-

stro per il tesoro e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che la maggiorazione prevista dall'articolo precedente venga erogata, anziché direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.